



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Regolamento
per l'uso degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo

Indice

PARTE I – DISCIPLINA DELL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito di applicazione.

Art. 3 Definizioni.

Art. 4 Informativa.

Art. 5 Finalità.

Titolo II – Soggetti

Art. 6 Titolare.

Art. 7 Responsabili

Art. 8 Incaricati.

Titolo III - Disciplina per settori specifici

Art. 9 Luoghi di lavoro.

Art. 10 Ospedali e luoghi di cura.

Titolo IV – Diritti degli Interessati

Art. 11 Diritti degli Interessati.

Art. 12 Diritto di accesso.

PARTE II – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 13 Modalità delle riprese

Art. 14 Misure minime e misure idonee di sicurezza.

Art. 15 Tempi di conservazione.

Art. 16 Gestione dei supporti di memorizzazione.

Art. 17 Centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza.

Art. 18 Accesso al sistema.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Provvedimenti attuativi.

Art. 20 Inosservanza e provvedimenti conseguenti.



Art. 21 Sanzioni

Art. 22 Nuove installazioni.

Art. 23 Norme finali.

Art. 24 Entrata in vigore.

Art. 25 Pubblicità.

ALLEGATI

Allegato A

Allegati B1 e B2

Allegato C Informativa

Allegato D Designazione di Responsabile al Trattamento dei Dati

Allegato E Designazione di Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

Allegato F Nomina ad Incaricato del Trattamento dei Dati rilevati con sistema di Videosorveglianza

Allegato G Richiesta di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs 196/2003

PARTE I – DISCIPLINA DELL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso da parte dell'ASP dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, collocati all'esterno degli edifici di propria pertinenza, finalizzati al perseguimento dei propri fini istituzionali.

L' utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo avviene nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito, Codice) e tiene conto, altresì, delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, Garante), tra cui, in particolare:

- Provvedimento Generale del 29.11.2000 – Videosorveglianza. Il Decalogo delle regole per non violare la privacy- ;
- Provvedimento Generale del 08.04.2010 – Provvedimento in materia di videosorveglianza- .

Il Trattamento dei Dati Personali acquisiti con i suddetti sistemi avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, avuto particolare riguardo alla tutela della riservatezza e dell'identità personale e nel rispetto dei principi di liceità, necessità , finalità e proporzionalità.

Art. 2 Ambito di applicazione.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo installati sul territorio dell'ASP.

Per l'individuazione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, attivati in ambito aziendale, si rinvia alla tabella contenuta nell'Allegato A, predisposto secondo le indicazioni fornite dalla UO Attività Tecniche di Potenza, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

In esso sono specificati:

- a) Sede;
- b) ubicazione degli impianti;
- c) tipologia;
- d) Responsabili del trattamento.

L'Allegato A sarà aggiornato, su segnalazione della UO Attività Tecniche di Potenza, ogniquale volta si renderà necessario procedere all'installazione di nuovi impianti, ovvero alla disattivazione/rimozione di impianti esistenti.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) Per videosorveglianza, il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati, di immagini di aree o zone delimitate;
- b) Per videocontrollo, il sistema o dispositivo che permette la visione, unicamente in tempo reale, di aree o zone delimitate;
- c) Per videocitofoni, il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni, per finalità di controllo dei visitatori in entrata;
- d) Per centrale di videosorveglianza e/o videocontrollo, il sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici;
- e) Per banca dati, ai fini del presente Regolamento, quel complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente soggetti che transitano nell'area interessata;
- f) Per misure minime di sicurezza, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
- g) Per strumenti elettronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o, comunque, automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- h) Per autenticazione informatica, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- i) Per credenziali di autenticazione, i dati e dispositivi in possesso di una persona e da questa conosciuti e ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- j) Per parola chiave, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- k) Per profilo di autorizzazione, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- l) Per sistema di autenticazione, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitino l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Art. 4 Informativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice, gli Interessati devono sempre essere messi a conoscenza che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o videocontrollata, tramite apposita informativa.

A tal fine, l'ASP adotta i modelli semplificati di informativa standard, come individuati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ed allegati al presente Regolamento (Allegati B1 e B2).

L'informativa dev'essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi e deve avere un formato idoneo ad essere chiaramente visibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione, a causa delle riprese notturne.

Il modello semplificato di informativa contiene l'indicazione del Titolare e del Responsabile del Trattamento dei Dati, la finalità perseguita e la modalità di trattamento, diversificata a seconda che le immagini siano solo visionate od anche registrate.

Il Titolare descrive in una apposita e dettagliata informativa (Allegato C), affissa presso le strutture interessate alla videosorveglianza e/o videocontrollo e pubblicata anche nella sezione Privacy e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, avuto particolare riguardo a quelli relativi alle modalità di Trattamento ed alle finalità perseguite.

I Responsabili del Trattamento dei Dati Personali della Struttura/U.O./Servizio, presso cui sono installati gli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo ed i Responsabili del Trattamento dei Dati Personali esterni all'ASP, verificano che le informative adottate siano conformi alle prescrizioni più sopra elencate.

Art. 5 Finalità

Il sistema di videosorveglianza e/o videocontrollo è adottato dall'ASP, quale misura complementare, per facilitare e migliorare la sicurezza dell'utenza, dei lavoratori, delle strutture di pertinenza e degli impianti e per garantire la riservatezza dei cittadini e dei lavoratori.

In particolare, i Dati Personali relativi alla persona fisica identificata od identificabile, anche indirettamente, possono essere raccolti e registrati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) garantire ed accrescere la sicurezza degli individui che accedono e sostano nei locali dell'ASP;
- b) salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ASP;
- c) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) prevenire e/o accertare la commissione di reati;
- e) garantire la tutela della salute degli assistiti.

In ogni caso, al fine di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, l'attività di videosorveglianza e/o di videocontrollo è informata al criterio della gradualità della ripresa delle immagini, caratterizzata dalla maggiore o minore intensità dell'esposizione a pericolo delle aree protette.

TITOLO II – Soggetti

Art. 6 Titolare

Titolare del Trattamento dei Dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore.

Il Titolare, avvalendosi della collaborazione dell' U.O.C. Internal Audit e del Gruppo Aziendale Privacy, vigila sull'utilizzo del sistema e sul Trattamento dei Dati, in conformità alle finalità perseguite dall'ASP ed accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti

preposti, delle disposizioni normative che disciplinano la materia, delle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Garante e di quelle contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore della predetta Unità Operativa è delegato a conservare l'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle sale di controllo e del loro posizionamento.

L'elenco deve essere fornito ed aggiornato dai Dirigenti dell'UOC Attività Tecniche degli ambiti territoriali su cui insistono i sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo.

Art. 7 Responsabili

I Direttori/Responsabili di Struttura/U.O./Servizio, già nominati dal Titolare Responsabili del Trattamento di Dati Personali, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sono anche Responsabili del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, installati nei settori dagli stessi diretti (Allegato D).

I nominativi dei predetti Responsabili sono indicati nell'Allegato A del presente Regolamento.

Il Titolare nomina Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, il soggetto designato dalla Società a cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e/o di videocontrollo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, co.2, del Codice.

Per la designazione del Responsabile esterno sarà utilizzato un apposito modello (Allegato E), in cui sono puntualmente indicate le istruzioni impartite dal Titolare per tale nomina.

I Responsabili (interni ed esterni) provvedono alla nomina degli Incaricati del Trattamento dei Dati Personali, i quali, ai sensi dell'art. 30 del Codice, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento.

Con cadenza annuale, i Responsabili del Trattamento, in collaborazione con l'UOC Internal Audit e con il Gruppo Aziendale Privacy, programmano specifici corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli Incaricati, circa la normativa in materia di Trattamento dei Dati personali, con particolare riferimento al corretto utilizzo degli applicativi e della custodia dello strumentario elettronico.

In caso di individuazione di nuovi Incaricati, gli stessi dovranno essere prioritariamente ed adeguatamente formati.

I Responsabili devono verificare che le operazioni relative al Trattamento dei Dati rilevati con i sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, siano svolte esclusivamente per le finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Incaricati

Gli Incaricati sono formalmente designati dai Responsabili del Trattamento (interni ed esterni).

La designazione ad Incaricato contiene tutti i riferimenti relativi alle specifiche attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, nonché i riferimenti relativi alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.

Al di fuori delle attività svolte e puntualmente indicate nella designazione, è vietata agli Incaricati la visione delle registrazioni, oltre alla comunicazione o alla divulgazione delle stesse, salvo che ricorrano le seguenti e specifiche esigenze, preventivamente valutate ed autorizzate dal Titolare:

- difesa di un diritto;
- risposta ad un'istanza di accesso;

- richiesta di collaborazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Per la nomina degli Incaricati interni all'ASP, si potrà utilizzare il modello di cui all'Allegato F, disponibile anche sul sito web aziendale – Sezione Privacy.

TITOLO III Disciplina per settori specifici

Art. 9 Luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 4, Legge n. 300/1970, è vietato l'uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

L'attività di videosorveglianza e/o videocontrollo è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e per la tutela dei lavoratori. In tale ipotesi, l'installazione degli impianti sarà sempre concordata con le rappresentanze delle OOSS aziendali ed il Titolare ne motiverà, in via preliminare, l'effettiva necessità.

E' vietata l'installazione di sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, anche se non destinati all'attività lavorativa (mense, docce, spogliatoi etc.).

Per quanto possibile, deve essere evitata ogni ripresa diretta dei lavoratori.

Le garanzie di cui ai commi precedenti vanno osservate, anche se gli impianti insistono all'esterno delle strutture e, comunque, in tutti quei contesti in cui è resa la prestazione di lavoro.

Le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

I lavoratori potranno periodicamente verificare il corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo.

Art. 10 Ospedali e luoghi di cura

Per la natura sensibile dei dati eventualmente trattati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nelle immediate adiacenze dei Presidi Ospedalieri o dei luoghi di cura dell'ASP dovranno essere predisposti in modo da permettere che il trattamento degli stessi avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, evitando la diffusione di immagini relative a persone affette da patologie.

Il sistema di rilevazione delle immagini non prevede una raccolta dei dati collegata e/o incrociata e/o confrontata con codici identificativi o con dispositivi che rendano identificabile la persona, né prevede una digitalizzazione o indicizzazione delle immagini, tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa dell'Interessato.

Nelle adiacenze dei Presidi Ospedalieri, le riprese di immagini rilevate con modalità ravvicinata e per finalità diverse da quelle di cui all'art. 5 del presente Regolamento, potranno essere effettuate solo previa autorizzazione del Titolare o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia di Stato, per le finalità istituzionali di tali organi.

La violazione delle precedenti disposizioni comporterà, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

TITOLO IV – Diritti degli Interessati

Art. 11 Diritti degli Interessati

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, all'Interessato, ossia a colui nei cui confronti sono prodotte o registrate le riprese visive, è assicurato l'esercizio dei propri diritti, tra i quali:

- accedere ai Dati che lo riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e le motivazioni a sostegno del Trattamento;
- ottenere la cancellazione dei Dati che lo riguardano od il blocco del Trattamento effettuato in violazione di legge.

Art. 12 Diritto di accesso

L'interessato, previa verifica dell'identità, entro le 24 ore successive alla rilevazione dei Dati e, comunque entro i termini massimi di conservazione delle immagini, di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 20 del presente Regolamento, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano.

L'accesso alle registrazioni in cui sono ricompresi Dati riferiti a terzi, sarà oggetto di adeguato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, da parte del Direttore/Responsabile della Struttura/UO che detiene i Dati rilevati.

L'istanza di accesso può essere trasmessa al Titolare o al Responsabile del Trattamento per il tramite dell'URP.

La visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'Interessato.

Qualora, a seguito di tale operazione, non risulti l'esistenza di Dati riguardanti l'Interessato, gli si potrà addebitare un contributo spese, non eccedente i costi sostenuti per la ricerca effettivamente effettuata.

Nel caso in cui sia richiesta una duplicazione della registrazione eseguita, l'Interessato dovrà corrispondere il costo del supporto.

Un apposito modello per la richiesta di accesso ai dati rilevati con i sistemi di videosorveglianza, da parte degli Interessati, è disponibile anche sul sito web aziendale - sezione Privacy - ed allegato al presente Regolamento (Allegato G), quale parte integrante dello stesso.

PARTE II – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 13 Modalità delle riprese

Le tipologie degli impianti di videosorveglianza e/o di videocontrollo utilizzati dall'ASP si distinguono in:

- sistemi di registrazione delle immagini;
- sistemi senza registrazione delle immagini.

L'angolazione e la panoramica delle riprese realizzate con i sistemi di rilevazione e/o registrazione delle immagini, devono predisporre con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando aree comuni o antistanti ad edifici non di pertinenza aziendale.

Eventuali altre funzionalità aggiuntive potranno essere inserite nel sistema, solo se connesse a reali necessità e per finalità dichiarate, ovvero su richiesta dell'Autorità

Giudiziaria e delle Forze della Polizia di Stato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge.

Art. 14 Misure minime e misure idonee di sicurezza

Il Trattamento dei Dati Personali effettuato con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo va equiparato al Trattamento con strumenti elettronici.

Le misure minime di sicurezza a cui il Titolare deve attenersi nell'utilizzo di impianti di videosorveglianza sono le seguenti:

- credenziali distinte per livello di accesso, che consentono la configurazione di diversi livelli di visibilità e Trattamento delle immagini;
- abilitazione sulla base delle diverse mansioni, che consente di limitare la possibilità di visionare, in tempo reale o in differita, le immagini registrate e di effettuare sulle stesse operazioni di cancellazione o duplicazione;
- cancellazione automatica, che richiede misure tecniche ed organizzative che consentano, anche automaticamente, la cancellazione delle registrazioni effettuate, allo scadere del termine previsto dal presente Regolamento;
- cautele nelle attività di manutenzione, che permettano l'accesso alle immagini, per eventuali verifiche tecniche, solo ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione;
- protezione da accessi abusivi, nel caso di impianti connessi a reti informatiche, contro i rischi di cui all'art. 615 ter del codice penale;
- cifratura delle comunicazioni su reti pubbliche, che consenta l'utilizzo di tecniche crittografiche, al fine di tutelare la riservatezza delle immagini acquisite.

I Dati Personali vanno, altresì, protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, che permettono di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita dei Dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, Trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle misure di sicurezza di cui all'art. 34 del Codice ed all'Allegato B) del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza, da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 Tempi di conservazione

Nel rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei Dati è sempre commisurata al tempo necessario per il conseguimento delle finalità perseguite.

La conservazione è limitata ad un minimo di poche ore ad un massimo di ventiquattro ore (24h), successive alla rilevazione.

E' ammesso, comunque, un termine massimo di conservazione delle immagini rilevate, non superiore a sette giorni (7gg), qualora speciali esigenze di ulteriore conservazione lo richiedano, anche in relazione a festività o ad orari di chiusura degli uffici, oltre al caso in cui si debba aderire ad una richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia di Stato.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione, oltre il termine previsto, è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 162, co.2 ter del Codice.

Art. 16 Gestione dei supporti di memorizzazione

Il sistema di rilevazione delle immagini deve essere programmato in maniera tale da operare, allo scadere del termine prefissato, l'integrale e automatica cancellazione delle informazioni raccolte, qualsiasi sia il supporto adottato, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più riutilizzabili i dati cancellati.

Nel caso in cui il sistema di registrazione non consenta l'automatica rimozione dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile, a decorrere dalla fine del periodo di conservazione, fissato secondo il disposto dei commi 2 e 3 del precedente articolo.

Le telecamere che trasmettono le immagini ai registratori ed al monitor di controllo dovranno utilizzare un sistema di crittazione tale da impedirne l'intercettazione.

Le immagini rilevate e registrate su supporti di memorizzazione delle riprese che contengono Dati Sensibili devono essere codificate in modo da non consentire l'immediata individuazione dei soggetti interessati.

I codici e tutte le indicazioni per la decodifica devono essere conservati dal Direttore/Responsabile della Struttura/U.O., presso la quale sono installati gli impianti di videosorveglianza.

Prima di effettuarne lo smaltimento, i supporti non più riutilizzabili devono essere distrutti.

Art. 17 Centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza

Le centrali di videocontrollo e/o videosorveglianza devono essere posizionate in luoghi non facilmente accessibili e, comunque, sempre controllati.

L'accesso a dette Centrali deve essere sempre controllato.

I dispositivi di registrazione devono essere collocati in locali protetti, con chiave di sicurezza.

I supporti di memorizzazione devono essere conservati in un apposito contenitore, con chiave di sicurezza.

Art. 18 Accesso al sistema

Ciascun accesso alle immagini è giustificato unicamente dalla verifica di atti criminosi o di eventi dannosi.

Di ogni accesso al sistema, a cura del Responsabile del Trattamento (esterno) degli impianti di videosorveglianza, è data tempestiva informazione ai lavoratori, mediante pubblicazione di un avviso sull'Home Page del sito web aziendale e della notizia completa nella sezione "Agenda Quotidiana".

L'accesso al sistema è consentito solo ai Responsabili (interni ed esterni) del Trattamento ed agli Incaricati dagli stessi designati.

L'accesso al sistema è, altresì, consentito a seguito di denuncia di fatti illeciti all'Autorità Giudiziaria e sarà annotato in un apposito registro, su cui saranno indicati le generalità anagrafiche complete della persona che accede ai dati, l'orario di ingresso e quello di uscita.

La denuncia dovrà essere tempestiva, a causa dei termini brevi di conservazione delle immagini e di automatica cancellazione delle stesse, allo scadere del termine stabilito.

Al fine di facilitare la raccolta dei dati relativi a fatti criminosi e fatta salva la necessità di un'espressa denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Titolare permette, su formale e motivata

indicazione del Responsabile del Trattamento, agli Incaricati di selezionare e conservare il materiale video relativo agli illeciti commessi.

In tal caso, la lettura delle immagini sarà effettuata da un incaricato della Polizia Giudiziaria, al quale verrà consegnata l'eventuale copia delle immagini rilevate. Nessuna copia è conservata presso l'ASP.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Provvedimenti attuativi

Compete ai Responsabili, anche avvalendosi degli incaricati, assumere i provvedimenti attuativi, conseguenti all'adozione del presente Regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, siano essi permanenti che temporanei, all'eventuale rimodulazione degli orari di registrazione, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20 Inosservanza e provvedimenti conseguenti

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i Dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché l'esplicita diffida dal continuare a trattare i Dati Personali illecitamente rilevati.

Art. 21 Sanzioni

Fatto salvo il disposto normativo di cui all'art. 15 del Codice, eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi di controllo, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento o delle norme dallo stesso richiamate, saranno poste a carico del Responsabile del Trattamento, Direttore/Responsabile della Struttura/U.O./Servizio, presso cui è rilevata l'infrazione.

Art. 22 Nuove installazioni

Ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento

Art. 23 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice ed ai provvedimenti generali emanati dal Garante, oltre alla normativa civile e penale posta a difesa della persona e del suo diritto alla riservatezza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della Deliberazione di approvazione.



Art. 25 Pubblicità.

Il presente Regolamento, in applicazione della normativa di settore, sarà pubblicato nella Sezione Privacy e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web Aziendale (www.aspbasilicata.it).